



057 / 19

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -
- Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Rel. Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 16/01/2019 - CC

R.G.N. 3959/2018

Rep. *5777*

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 3959-2018 proposto da:

LEBONE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE BERTONE, rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE IMPROTA, EMILIANO SIMEONE;

C.U.

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3627/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 20/06/2017;

*520  
19*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

### **FATTI DI CAUSA**

Rilevato che il contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009 con il quale l'Ufficio, a fronte di un reddito dichiarato di 76 euro, accertava un reddito di 38.140 euro;

che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello ritenendo che non sia stato leso il diritto di difesa del contribuente in quanto il contribuente ha prodotto spontaneamente documentazione suscettibile di essere posta a base dell'accertamento e pertanto il contribuente ha avuto modo di esporre le proprie ragioni; inoltre, nel merito, gli argomenti addotti dal contribuente, ossia il versamento di un assegno circolare per euro 5.625 correlato alla maturazione di una cedola per investimenti di anni precedenti e i proventi dalla vendita dell'olio per euro 6.800 non appaiono congrui a giustificare versamenti per euro 38.140 a fronte di un reddito dichiarato di euro 76;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso chiedendo che il ricorso fosse rigettato.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Considerato che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. (disponibilità delle prove) dell'art. 2697 c.c. (onere della prova), nonché dell'art. 24 Cost., per non aver tenuto in debito conto le prove addotte e omettendo di rilevare che l'Ente impositore non avrebbe provato in alcun modo l'inefficacia dei mezzi di prova; inoltre, per quanto riguarda l'importo contestato, il contribuente non avrebbe avuto la possibilità di giustificare le operazioni bancarie;



ritenuto che tale motivo è inammissibile alla luce dei principi affermati da questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (come invece è accaduto nel caso di specie), ma, rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000);

ritenuto poi che, secondo questa Corte, in tema di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R n. 600 del 1973, una volta che l'amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest'ultimo è onerato della prova che l'imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi (Cass. 30 maggio 2018, n. 13602), dimostrazione che nel caso di specie non risulta avvenuta;

considerato altresì che, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede l'invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, attribuisce all'Ufficio una mera facoltà, il cui mancato esercizio non determina l'illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro; ciò in quanto, atteso il tenore letterale della



disposizione ("per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti...") e la discrezionalità espressamente prevista, non può ritenersi obbligatoria la convocazione del contribuente in sede amministrativa prima dell'accertamento; né può sostenersi che siffatta discrezionalità violi il diritto di difesa, potendo l'Ufficio procedere al ritiro eventuale del provvedimento, nell'esercizio del potere di autotutela, in caso di osservazioni e/o giustificazioni proposte dall'interessato (Cass. 15 maggio 2013, n. 11624);

ritenuto che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e che le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019.

Il Presidente  
Marcello Jacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 2 FEB 2019



Uffici Giudiziari  
Cassa CDDO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*